

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, BOMBARDIERI, JERVOLINO
RUSSO, CODAZZI, CECCATELLI, COLOMBO SVEVO, BOMPIANI,
FIMOGNARI, MASCARO, COLOMBO Vittorino (V.), FONTANA,
PINTO Michele, DE CINQUE e MEZZAPESA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1984

Norme per la concessione di una indennità speciale a favore dei cittadini sordomuti

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si richiama ai precedenti, presentati alla Camera dei deputati (n. 1675 del 13 maggio 1980, dei deputati Zaniboni ed altri) e al Senato della Repubblica (n. 882 dell'8 maggio 1980, dei senatori Grazioli ed altri), i quali nel corso dell'VIII legislatura stavano per essere avviati alla discussione delle apposite Commissioni quando si verificò lo scioglimento anticipato delle Camere.

Come è noto, la sordità grave dalla nascita o dalla prima infanzia comporta impedimento ad apprendere la parola parlata e quindi la madre lingua attraverso la via naturale dell'udito. I sordomuti sono appunto i sordi gravi divenuti tali in età prelinguale, i quali non possono riuscire ad udire la parola, per la perdita uditiva particolarmente elevata, nella frequenza della voce umana neanche se protesizzati.

Questa minorazione è ritenuta gravissima anche dalle organizzazioni internazionali per le conseguenze traumatiche e disorganizzanti sul piano psicologico che essa comporta.

Le agenzie delle Nazioni Unite considerano la sordità prelinguale fra le più gravi minorazioni della moderna società ed hanno posto all'attenzione dei Governi e delle organizzazioni internazionali il problema delle « barriere della comunicazione », ritenuto non meno importante di quello delle « barriere architettoniche ». Mentre queste ultime infatti « isolano dalle cose », quelle della comunicazione « isolano dalle persone »: impediscono il normale sviluppo della personalità, compromettono seriamente la partecipazione attiva all'ambiente sociale, isolano categoricamente da tutti gli stimoli che provengono dal mondo attivo e dalle comunicazioni di massa.

I sordomuti, infatti, anche se ben istruiti, rimangono completamente isolati nei rapporti sociali tutti presieduti nella nostra società dalla comunicazione verbale e da sistemi di trasmissione del pensiero attraverso il linguaggio parlato, il suono o il rumore, che emarginano sempre più chi non ha avuto il dono dell'udito dalla nascita.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Alcune persone udenti sensibili, le quali con grande sacrificio trovano il tempo necessario, parenti di sordomuti, genitori, figli, fratelli o fraterni amici, da molti anni aiutano quotidianamente il loro congiunto in qualità di interpreti, l'accompagnano per il disbrigo di pratiche di ogni genere (legali, amministrative, mediche) e i più devoti gli consentono con il loro ausilio di partecipare a conferenze, dibattiti e spettacoli. Altrettanto fanno, contro relativo compenso orario, particolarmente costoso, alcune persone che per la loro professione si sono abituate o specializzate a conversare con i sordi.

Il sordomuto, quindi, per poter vivere in modo appena sufficiente sul piano umano e sociale ha bisogno di un familiare o di altra persona esperta, che possa fungere da interprete, sia per le relazioni interpersonali, sia soprattutto per poter partecipare a riunioni, conferenze o incontri dei non sordi. Ha bisogno di apparecchiature (video-registratori, video-lettori, telefoni scriventi, video-cassette, eccetera) per ricevere informazioni ed aggiornamenti culturali ed evitare l'analfabetismo di ritorno.

Questi strumenti sono per il sordomuto indispensabili sussidi per la sua promozione umana e sociale e perchè esso possa rompere l'isolamento dalle altre persone, ma rappresentano un costo elevatissimo anche per

i sordomuti collocati al lavoro, che vedono falciato in gran parte il loro salario.

Il presente disegno di legge vuole appunto portare all'attenzione degli onorevoli colleghi la grave situazione dei sordi gravi prelinguali (sordomuti), derivante, come esposto, dai costi sempre più elevati che essi devono sostenere per vivere dignitosamente nella attuale società dell'ascolto uditivo presieduta dalle così dette comunicazioni sociali, ed estendere ai sordomuti l'indennità di accompagnamento già concessa con la legge 22 dicembre 1979, n. 682, all'altra categoria di minorati sensoriali: i ciechi civili.

I sordomuti beneficiari della indennità prevista nel presente disegno di legge ammontano a circa 26.000 unità.

Infatti gli attuali beneficiari della pensione di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono circa 14.000 e si prevede che i minori aventi diritto non superino le 2.000 unità e complessivamente, negli anni avvenire, le 26.000 unità.

Nel richiamarci all'articolo 3 della Carta costituzionale e valutata la necessità di venire incontro ai bisogni dei sordomuti italiani, siamo certi che il Senato approverà con la massima urgenza il presente disegno di legge, che costituisce un atto di equità verso una categoria tanto benemerita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità speciale non reversibile al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1984, elevato a lire 160.000 mensili con decorrenza dal 1° gennaio 1985 e a lire 220.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1986.

Dal 1° gennaio 1988 detta indennità viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra di cui alla tabella E, lettera *A-bis*, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa ai sordomuti minori di 18 anni, a partire dal terzo anno di età, riconosciuti tali dalle commissioni sanitarie previste dagli articoli 3 e 4 della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Art. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo decorre dal 1° gennaio 1984 per i sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Gli altri sordomuti ai fini della concessione della indennità di cui alla presente legge devono presentare domanda per essere sottoposti alla visita di accertamento prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Per i minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, la domanda di cui al comma precedente per gli accertamenti sanitari presso le commissioni è prodotta da chi ne cura gli interessi.

Il diritto all'indennità speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 39 miliardi per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.